



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Cagliari, 26/1/2009

Direzione per la Gestione Amministrativa del
Personale
Area personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Prot. N. 1054 VII/11
M.Usai // F. Cara
21/01/09.

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
- Al Coordinatore dell'Area Stipendi

OGGETTO: ASSENZE BREVI PER MALATTIA.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

- Al Direttore Amministrativo

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE
TRA TUTTO IL PERSONALE**

Si fa seguito alla circolare di questa Amministrazione prot. n.12259 del 07/10/2008, avente ad oggetto "Art.71 (assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) del Decreto Legge n.112 del 25/06/08 convertito in legge n.133/2008. Riproposizione Circolare con i chiarimenti apportati dal Dipartimento della Funzione Pubblica".

A maggiore chiarimento ed integrazione del punto 3) della succitata circolare, si precisa che le uscite anticipate dal servizio per malattia; gli ingressi posticipati per malattia; le mancate prestazioni lavorative pomeridiane, sempre per malattia e le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, potranno essere giustificate utilizzando le 18 ore di permesso retribuito per gravi motivi personali debitamente documentati mediante autocertificazione, di cui al comma 2 dell'art.30 (Permessi retribuiti) del CCNL/2008.

Al dipendente, ai sensi dell'art.34 (Permessi brevi) del CCNL/2008, può inoltre essere concesso il permesso per assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro **per documentate esigenze di salute, per un totale di 18 ore annue, DA RECUPERARE non oltre il mese successivo**, secondo le disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione sarà proporzionalmente decurtata.

La richiesta dei permessi brevi, salvo improvvise indisposizioni o malori dei dipendenti che causano l'allontanamento temporaneo dal posto di lavoro o l'uscita anticipata, deve essere formulata in tempo utile per consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie.

I permessi brevi per malattia, inoltre, non potranno essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.

Si precisa, infine, che il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia potrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE PER UNA O PIU' GIORNATE INTERE, con le modalità di cui alla circolare prot. n.12259/2008 ed il relativo trattamento economico spettante ai sensi dell'art.71 della legge n.133/08 e dell'art.35 del CCNL/2008.

Per la documentazione da presentare per i permessi brevi per esigenze di salute, si rimanda alla succitata circolare ed all'art.34 del CCNL/08.

Per quanto riguarda le "assenze brevi per malattia", rimane fermo quanto ulteriormente indicato nel punto 3) della circolare n.12259 del 07/10/2008, in special modo al punto "assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici".

Il Dirigente
Dott. Enrico Tuvèri

